

STUDIO DI SPIRITO

CONSULENZA FISCALE SOCIETARIA E CONTABILE

MARIO DI SPIRITO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile
Consulente Tecnico del Tribunale di Roma

CIRCOLARE N. 14/2011 DEL 28/04/2011

APPLICAZIONE REVERSE CHARGE PER TELEFONI CELLULARI E MICROPROCESSORI

Dal 1 Aprile 2011, **NELLE SOLE FASI DI COMMERCIALIZZAZIONE PRECEDENTI LA VENDITA AL DETTAGLIO**, il destinatario della cessione, se soggetto passivo d'imposta nel territorio dello stato, è obbligato all'assolvimento dell'Iva al posto del cedente. Ciò vuol dire che il venditore dovrà emettere fattura senza addebito d'imposta e con l'indicazione della norma che prevede l'applicazione del reverse charge, come ad esempio *"trattasi di cessione soggetta a reverse charge ex art. 17, comma 6, lett. b (o c), DPR n. 633/72 con applicazione dell'Iva a carico del destinatario della fattura"*.

Il cessionario dovrà integrare la fattura con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta e annotarla nel registro dei corrispettivi o fatture emesse entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente, ma comunque entro 15 giorni dal ricevimento e con riferimento al mese di ricezione. Lo stesso documento è annotato anche nel registro acquisti (della corretta contabilizzazione se ne occupa il consulente).

Dubbi interpretativi sul concetto di vendita al dettaglio non sono ancora stati chiariti, in ogni caso l'interpretazione dell'Agenzia delle entrate appare essere che l'acquisto di un cellulare o microprocessore da parte di un soggetto passivo iva presso un dettagliante, anche se per scopi legati alla sua attività economica svolta, non deve essere soggetto a reverse charge, ma al

sistema ordinario di applicazione iva a titolo di rivalsa. Diversamente, se l'acquisto avvenisse presso un grossista, si applicherebbe il meccanismo dell'inversione contabile.

A tal proposito si sottolinea che risultano oggettivamente esclusi i commercianti al minuto che operano in locali aperti al pubblico, in spacci interni, mediante apparecchi di distribuzione, per corrispondenza, a domicilio o in forma ambulante. La pronuncia ministeriale ritiene infatti che tali soggetti usualmente eseguono vendite nei confronti di utilizzatori finali dei prodotti, anche quando questi assumono la veste di soggetti passivi d'imposta.

OSSERVAZIONI:

CESSIONE DI TELEFONI CELLULARI E LORO COMPONENTI E ACCESSORI: la R.M. 36/E/2011 precisa che potranno aversi due distinte situazioni: caricabatteria, auricolari e altri prodotti simili scontano l'iva secondo le ordinarie procedure, se venduti singolarmente; quando invece vengono venduti unitamente al dispositivo di telefonia mobile, così da ritenere che la loro vendita abbia la funzione di completare o integrare quella riferita al telefono cellulare, la loro alienazione configurerà tipicamente un'operazione accessoria rispetto a quella principale e dovrà seguire la disciplina dell'autofattura da parte del cessionario.

CESSIONE DI PERSONAL COMPUTER E LORO COMPONENTI E ACCESSORI: l'autorizzazione comunitaria menziona i dispositivi a circuito integrato prima della loro installazione in prodotti destinati a consumatori finali, ma non fa riferimento alle cessioni di computer e relativi accessori.

In caso di violazione degli obblighi legati a tale meccanismo dell'inversione contabile è prevista una sanzione amministrativa tra il 100% e il 200% dell'imposta, con un minimo di euro 258 a carico del cessionario acquirente che, nell'esercizio di imprese, arti o professioni, non assolve l'imposta relativamente ai beni in argomento. Medesima sanzione si applica anche al cedente che abbia irregolarmente addebitato l'imposta in fattura, omettendone il versamento.